

Sentenza, Tribunale di Parma, Sez II civ. Giudice Marco Vittoria del 18.02.2021 n. 266
www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 572/2018 promossa da:
SOCIETA' CLIENTE,

ATTORE;

contro

BANCA

CONVENUTO.

CONCLUSIONI

All'udienza del 13.07.2020, le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con citazione ritualmente notificata, il **SOCIETA' CLIENTE** ha convenuto in giudizio **BANCA**, sperando domanda di indebito con riguardo al c/c n.xxxxxxx, fondata sull'affermazione (corroborata da una perizia di parte), che il saldo deriverebbe dall'applicazione di condizioni contrattuali invalide e che nello specifico i tassi applicati dalla banca sono stati superiori al tasso soglia, fissato dalla Banca d'Italia.

Costituitasi in giudizio, la Banca convenuta ha contestato con forza ogni allegazione della controparte, opponendosi anche all'espletamento di CTU.

Quanto alle contestazioni relative alla validità delle pattuizioni relative ai contratti bancari in atti, è sufficiente ricordare i principi più volte applicati in tale tipo di contenzioso seriale.

Secondo parte attrice, vi sarebbe una differenza tra il saldo reale del conto corrente pari ad € 26.348,24 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, pari ad € 112.437,40, ricostruito sui seguenti dati: - € 11.984,35 per differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati;

- € 1.314,81 per Commissioni di Massimo Scoperto enucleate nel riconteggio;

- € 72.790,00 per spese ed oneri, ivi compresi interessi e spese su anticipi

Il CTU ha quindi provveduto a verificare l'andamento del rapporto, con queste premesse.

In ordine agli interessi anatocistici, dal momento che risulta accettata la clausola di reciprocità, la rilevazione degli interessi anatocistici decorrerà a partire dal trimestre successivo dalla data della firma. Gli eventuali interessi anatocistici sono stati valutati considerando nella base di calcolo gli interessi, le commissioni di massimo scoperto o le commissioni di affidamento e le spese. Per ogni trimestre è stato quindi rilevato il TAN netto e calcolata la quota parte di interessi anatocistici in relazione alla base di calcolo corrispondente.

Sentenza, Tribunale di Parma, Sez II civ. Giudice Marco Vittoria del 18.02.2021 n. 266

Quanto alle rimesse solutorie, non si è posto alcun problema di imputazione, dal momento che nella fattispecie analizzata non si è notata la presenza di rimesse solutorie.

Quanto alla validità delle commissioni di massimo scoperto (solo genericamente allegate dalla difesa dell'opponente al fine di indurne la compartecipazione alla determinazione del tasso applicato in concreto), è sufficiente annotare che – come già ribadito in altre molteplici occasioni – la commissione di massimo scoperto può essere considerata valida ed efficace, solo ove il conto corrente sia collegato ad un'apertura di credito, non partecipa della natura degli interessi - tanto che non a caso la Banca d'Italia, con circolare I ottobre 1996 intervenendo in merito alla rivelazione dei tassi di interesse per l'individuazione della soglia usuraria ha chiarito che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del T.E.G. (tasso effettivo globale) – sicché alla stessa non può applicarsi il divieto anatocistico relativo ai soli interessi e dovrà calcolarsi solo alla chiusura definitiva del conto sempre che sia stata determinata specificamente e per iscritto.

In caso di determinazione della medesima con il rinvio alle condizioni usualmente praticate sul mercato la stessa deve indeterminatezza.

Quanto, invece, alla vincolatività delle indicazioni di Banca d'Italia in punto di determinazione del tasso soglia, è sufficiente annotare che, con riguardo ad un panorama in cui la stessa non è esautorata da una funzione di governo del credito, le indicazioni fornite con i 'Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura' resi il 3 luglio 2013 costituiscono dato imprescindibile: in quell'occasione BI ha ribadito che il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti.

La tesi secondo la quale il tasso degli interessi moratori non è suscettibile di determinare il superamento del limite imperativamente posto dall'art. 644, 3° comma, c.p. e dall'art. 4, 2° comma, l. n. 108 del 1996 risulta del resto coerente con quanto statuito dall'art. 19, 2° paragrafo, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, secondo il quale «al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi» (sottolineatura aggiunta). In termini analoghi, l'art. 4, n. 13), della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi a immobili residenziali, la quale è stata approvata dal Parlamento europeo il 10 settembre 2013 con emendamenti, espressamente prevede che dal costo totale del credito «sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito».

Infatti, «il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito» (art.19, 3° paragrafo, direttiva 2008/48/CE).

Invero, gli interessi moratori realizzano una liquidazione preventiva e forfetaria del danno risarcibile, e, pertanto, la clausola che ne determina convenzionalmente l'ammontare è certamente assimilabile alle "penali" cui fanno specifico riferimento i testi comunitari (v. Decisione ABF N. 3412 del 23 maggio 2014)

In questa prospettiva, ammesso, ancor oggi (non pare che gli argomenti usati da C. n. 27442/18 valgano a confutare tale assimilazione) che gli interessi moratori costituiscano una 'sanzione' di natura convenzionale si dirà che l'indicazione fornita da BI costituisca il parametro valutativo (equitativo) capace, al contempo, (a) di individuare il 'tasso soglia' per la specifica, individua, componente di costo

Sentenza, Tribunale di Parma, Sez II civ. Giudice Marco Vittoria del 18.02.2021 n. 266

(l'interesse moratorio applicato), (b) di suggerire la soglia di sbarramento entro cui riportare l'entità della quantificazione forfettaria dell'interesse all'adempimento.

Nel corso del giudizio, è stata esperita Consulenza Tecnica sulla base di un articolato quesito, cui si rimanda.

Non è stato riscontrato superamento del tasso soglia nel finanziamento erogato.

Sugli altri punti in discussione il CTU ha così concluso:

<<Relativamente al primo quesito posto dal Giudice Dott. Marco Vittoria, si può affermare che, dalle attività di ricostruzione e di elaborazione effettuate, non figurano trimestri nei quali l'interesse corrispettivo concordato avesse superato il tasso soglia di riferimento.

Di conseguenza non emergono somme già corrisposte a titolo di interesse anatocistico, e quindi non dovute in quanto superiori al tasso soglia.

Pertanto, gli interessi addebitati dalla Banca nel tempo sono sempre stati congrui, collocandosi al di sotto del tasso soglia, nel rispetto della normativa vigente.

Relativamente al secondo quesito concernente gli interessi di mora, anche in questa fattispecie, non sono stati applicati interessi superiori ai tassi massimi previsti.

Conseguentemente, sulla base dei risultati emersi e di quanto sopra esposto, si può affermare che la pretesa risarcitoria non è dovuta, in quanto la Banca, in alcun periodo preso in considerazione, ha applicato condizioni complessivamente superiori ai tassi soglia indicati dalla normativa.

Su tali conclusioni sono giunti anche i Consulenti Tecnici di Parte i quali, dopo le riunioni peritali e dopo aver ricevuto la bozza del documento predisposto dal sottoscritto CTU nel rispetto delle scadenze stabilite, non hanno comunicato alcuna obiezione.

In particolare, il CTP della Banca ha comunicato con propria pec, entro i termini concessi, di non avere alcuna osservazione in merito (All. n3); il CTP della parte attrice non ha provveduto a comunicare alcuna osservazione entro la scadenza prevista.

Dalle analisi effettuate, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare, in realtà frutto di meri arrotondamenti nei ricalcoli ammontano ad € -7,67.

Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € 26.348,24 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € 26.340,57. La differenza tra i saldi è scomponibile in € -4,33 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € -3,33 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 0,00 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio>>.

E' dunque evidente che l'utilità marginale della causa sia, davvero, minima.

Parte convenuta ha dunque chiesto la condanna della controparte alle spese, anche ex art. 96 c.p.c.

Tale domanda non può essere accolta in quanto nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa

Sentenza, Tribunale di Parma, Sez II civ. Giudice Marco Vittoria del 18.02.2021 n. 266

(C. n. 1572/18). Le spese vengono, dunque, compensate: fanno eccezione le spese di CTU. Queste, infatti, sono funzione, esclusivamente, dell'iniziativa della parte attrice, la cui ipotesi ricostruttiva andava verificata ed è stata, pressoché per l'intero, confutata. E' dunque corretto affermare che la parte – che avrebbe dovuto anticiparne i costi – li sostenga integralmente.

P. Q. M.

Il Tribunale di Parma,
definitivamente pronunciando nella causa civile n. xxx/18 RG, così decide:
accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore della **SOCIETA' CLIENTE**, di € 7,67, oltre interessi al saggio ex art. 1284, co. 4 c.c., dalla notificazione della domanda al soddisfo;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ad eccezione delle spese di CTU, che si pongono definitivamente a carico di parte attrice.

Parma, 17/11/2020
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria

EX PARTE CREDITORIS